



COMUNE DI CALTIGNAGA

Provincia di Novara

Regolamento per la disciplina dell'imposta comunale sugli immobili

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 12 del 21.04.2006
modificato con deliberazione del C.C. n. 35 del 12.12.2006
modificato con deliberazione del C.C. n. 10 del 31.03.2007

INDICE

TITOLO I IMMOBILI SOGGETTI ALL'IMPOSTA

- Art. 1 - Presupposto dell'imposta.
- Art. 2 - Definizione di fabbricato.
- Art. 3 - Definizione di area fabbricabile.
- Art. 4 - Definizione di terreno agricolo.

TITOLO II SOGGETTI DELL'IMPOSTA

- Art. 5 - Soggetti passivi.
- Art. 6 - Soggetto attivo.

TITOLO III BASE IMPONIBILE

- Art. 7 - Base imponibile.
- Art. 8 - Base imponibile dei fabbricati iscritti in catasto.
- Art. 9 - Base imponibile degli immobili di interesse storico o artistico.
- Art. 10 - Base imponibile dei fabbricati classificabili nel gruppo catastale D.
- Art. 11 - Base imponibile degli altri fabbricati non iscritti in catasto. - ABROGATO -
- Art. 12 - Base imponibile delle aree fabbricabili.
- Art. 13 - Base imponibile delle aree fabbricabili in caso di costruzione in corso, di demolizione di fabbricato e di interventi di recupero edilizio.
- Art. 14 - Base imponibile dei terreni agricoli.
- Art. 15 - Base imponibile dei terreni agricoli condotti da coltivatori diretti e da imprenditori agricoli a titolo principale.

TITOLO IV DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE E DELL'IMPOSTA RIDUZIONI E DETRAZIONI ESENZIONI

- Art. 16 - Determinazione delle aliquote.
- Art. 17 - Diversificazione tariffaria.
- Art. 18 - Determinazione dell'aliquota.
- Art. 19 - Riduzione per i fabbricati inagibili.
- Art. 20 - Nozione di abitazione principale e sue pertinenze.
- Art. 21 - Unità immobiliari equiparate all'abitazione principale.
- Art. 22 - Detrazione per l'abitazione principale.
- Art. 23 - Esenzione dall'imposta comunale sugli immobili.

TITOLO V
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SEMPLIFICAZIONE
DEGLI ADEMPIMENTI DEI CONTRIBUENTI

- Art. 24 - Obbligo di dichiarazione.
- Art. 25 - Immobili appartenenti a più soggetti passivi.
- Art. 26 - Crediti di modesta entità.

TITOLO VI
RISCOSSIONE

- Art. 27 - Modalità di riscossione dell'imposta.
- Art. 28 - Termini di pagamento dell'imposta.
- Art. 29 - Forme di riscossione volontaria.
- Art. 30 - Forme di riscossione coattiva.
- Art. 31 - Dilazione e sospensione di pagamento.
- Art. 32 - Crediti inesigibili o di difficile riscossione
- Art. 33 - Rimborsi
- Art. 34 - Interessi

TITOLO VII
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ACCERTAMENTO

- Art. 35 - Rinvio delle leggi dello Stato.
- Art. 36 - Manutenzione della base imponibile - Attività di accertamento in rettifica e d'ufficio
- Art. 37 - Controllo delle dichiarazioni e dei pagamenti.
- Art. 38 - Potenziamento dell'azione di controllo.

TITOLO VIII
PROCEDURE E MODALITA' D'ESERCIZIO
DELL'ACCERTAMENTO CON ADESIONE

- Art. 39 - Principi generali.
- Art. 40 - Ambito di applicazione.
- Art. 41 - Competenza.
- Art. 42 - Avvio del procedimento.
- Art. 43 - Procedimento ad iniziativa dell'Ufficio.
- Art. 44 - Procedimento ad iniziativa del contribuente.
- Art. 45 - Atto di accertamento con adesione.
- Art. 46 - Perfezionamento della definizione.
- Art. 47 - Effetti della definizione.

TITOLO IX SANZIONI

- Art. 48 - Disposizioni sanzionatorie
- Art. 49 - Sanzioni.
- Art. 50 - Determinazione dell'entità della sanzione.
- Art. 51 - Concorso di violazioni e continuazione.
- Art. 52 - Irrogazione della sanzione.
- Art. 53 - Cause di non punibilità.
- Art. 54 - Riduzione della sanzione.

TITOLO X RAVVEDIMENTO OPEROSO

- Art. 55 - Ravvedimento operoso

TITOLO XI ATTIVITA' CONTENZIOSA E STRUMENTI DEFLATTIVI

- Art. 56 - Tutela giudiziaria.
- Art. 57 - Autotutela.
- Art. 58 - Interpello del contribuente.
- Art. 59 - Conciliazione giudiziale.

TITOLO XII DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

- Art. 60 - Rapporti esauriti.
- Art. 61 - Entrata in vigore.

TITOLO I

IMMOBILI SOGGETTI ALL'IMPOSTA

Art. 1

Presupposto dell'imposta

1. Presupposto dell'imposta comunale sugli immobili è il possesso di fabbricati, di aree fabbricabili e di terreni agricoli - così come definiti nei successivi articoli di questo titolo - siti nel territorio del Comune, a qualsiasi uso destinati, ivi compresi quelli strumentali alla cui produzione o scambio è diretta l'attività dell'impresa.

Art. 2

Definizione di fabbricato

1. Per fabbricato si intende l'unità immobiliare iscritta o che deve essere iscritta nel catasto edilizio urbano.

2. Il fabbricato di nuova costruzione è soggetto all'imposta a partire dalla data di ultimazione dei lavori di costruzione, ovvero, se antecedente, dalla data in cui è comunque utilizzato.

Art. 3

Definizione di area fabbricabile

1. Per area fabbricabile si intende l'area che risulti utilizzabile a scopo edificatorio in base agli strumenti urbanistici generali o attuativi vigenti nel Comune durante il periodo di imposta. Il comune, su richiesta del contribuente, attesta se un'area sita nel proprio territorio è fabbricabile in base ai criteri stabiliti dal presente comma.

2. Il Responsabile del Servizio, su apposita comunicazione dell'Ufficio Tecnico Comunale, informa i contribuenti interessati circa la variazione di destinazione urbanistica dei terreni di proprietà a seguito dell'approvazione di nuovi strumenti urbanistici.

3. Sono altresì considerate edificabili:

a) le aree con estensione inferiore a quella minima occorrente secondo i regolamenti urbanistici vigenti nel periodo di imposta, che però - in quanto siano limitrofe ad altre inedificate - si mostrino idonee ad essere incluse in progetti edificatori riguardanti altri suoli;

b) le aree sulle quali sono in corso costruzioni di fabbricati, quelle che risultano dalla demolizione di fabbricati e quelle, infine, soggette ad interventi di recupero edilizio a norma dell'art. 31, comma 1, lett. c), d) ed e), della legge 5 agosto 1978, n. 457;

c) in genere, tutte le aree le quali presentino possibilità effettive di edificazione secondo i criteri previsti dall'art. 5 bis del decreto legge 11 luglio 1992, n. 333, agli effetti dell'indennità di espropriazione per pubblica utilità.

4. Non sono considerate edificabili:

a) le aree occupate dai fabbricati come definiti dall'art. 2 del presente regolamento, e quelle che ne costituiscono pertinenze;

b) le aree espressamente assoggettate a vincolo di inedificabilità;

c) i terreni sui quali persiste l'utilizzazione agro-silvo-pastorale mediante l'esercizio di attività dirette alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, alla funghicoltura ed all'allevamento di animali, nonché alla trasformazione o all'alienazione dei prodotti agricoli quando rientrano nell'esercizio normale dell'agricoltura, a condizione che:

- siano posseduti e condotti da persone fisiche esercenti l'attività di coltivatori diretti o di imprenditori agricoli a titolo principale, iscritte negli elenchi comunali previsti dall'art. 11 della legge 9 gennaio 1963, n. 9, e soggette al corrispondente obbligo dell'assicurazione per invalidità, vecchiaia e malattia;
- la quantità e qualità di lavoro effettivamente dedicate all'attività agricola da parte del soggetto passivo dell'imposta e del proprio nucleo familiare, se costituito, comporti un reddito superiore al 50% del reddito lordo totale prodotto nell'anno precedente ai fini delle imposte dirette.

L'agevolazione suddetta deve essere richiesta entro il mese di giugno dell'anno di competenza dal soggetto passivo dell'imposta, con valore di autocertificazione.

L'iscrizione nei predetti elenchi ha effetto per l'intero periodo d'imposta. La cancellazione ha effetto a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo.

Art. 4

Definizione di terreno agricolo

1. Per terreno agricolo si intende il terreno adibito all'esercizio delle attività dirette alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, alla funghicoltura, all'allevamento di animali, nonché alla trasformazione o all'alienazione dei prodotti agricoli quando rientrano nell'esercizio normale dell'agricoltura.

TITOLO II **SOGGETTI DELL'IMPOSTA**

Art. 5

Soggetti passivi

1. Soggetti passivi dell'imposta sono il proprietario di immobili di cui all'art. 1, ovvero il titolare del diritto di usufrutto, di uso o abitazione, di enfiteusi, di superficie sugli stessi, anche se non residenti nel territorio dello Stato o se non hanno ivi già la sede legale o amministrativa o non vi esercitano l'attività.

2. Per gli immobili concessi in locazione finanziaria soggetto passivo è il locatario. In caso di fabbricati classificabili nel gruppo catastale D, non iscritti in catasto, interamente posseduti da imprese e distintamente contabilizzati, il locatario assume la qualità di soggetto passivo a decorrere dal primo gennaio dell'anno successivo a quello nel corso del quale è stato stipulato il contratto di locazione finanziaria.

3. L'imposta non si applica per gli immobili di cui il Comune è proprietario ovvero titolare dei diritti indicati nel comma 1 del presente articolo, quando la loro superficie insiste interamente o prevalentemente sul suo territorio.

Art. 6

Soggetto attivo

1. L'imposta è accertata, liquidata e riscossa dal Comune.

TITOLO III **BASE IMPONIBILE**

Art. 7

Base imponibile

1. La base imponibile dell'imposta è il valore degli immobili di cui all'art. 1, come determinato a norma di questo titolo.

Art. 8

Base imponibile dei fabbricati iscritti in catasto

1. Per i fabbricati iscritti in catasto, il valore è costituito da quello che risulta applicando all'ammontare delle rendite risultanti in catasto vigenti al 1° gennaio dell'anno di imposizione ed aumentati del 5%, i seguenti moltiplicatori:

- 34 volte, per i fabbricati iscritti in categoria catastale C/1 (negozi e botteghe);
- 50 volte, per i fabbricati iscritti in categoria catastale A/10 (uffici e studi privati) ed in categoria catastale D (immobili a destinazione speciale);
- 100 volte, per tutti gli altri fabbricati iscritti nelle categorie catastali A (immobili a destinazione ordinaria) B (immobili per uso di alloggi collettivi) e C (immobili a destinazione commerciale e varia) diversi dai precedenti.

Art. 9

Base imponibile degli immobili di interesse storico o artistico

1. Per gli immobili di interesse storico o artistico ai sensi dell'art. 3 della legge 1° giugno 1939, n. 1089, e successive modificazioni, la base imponibile è costituita dal valore che risulta, applicando alla rendita catastale, determinata mediante l'applicazione della tariffa d'estimo di minore ammontare tra quelle previste per le abitazioni della zona censuaria nella quale è sito il fabbricato, il moltiplicatore di 100 volte.

Art. 10

Base imponibile dei fabbricati classificabili nel gruppo catastale D

1. Per i fabbricati classificabili nel gruppo catastale D, non iscritti in catasto, interamente posseduti da imprese e distintamente contabilizzati, fino all'anno nel quale i medesimi sono iscritti in catasto con attribuzione di rendita, il valore è determinato, alla data di acquisizione, dall'ammontare, al lordo delle quote di ammortamento, che risulta dalle scritture contabili, ed applicando, per ciascun anno di formazione dallo stesso, i coefficienti annualmente stabiliti con decreto del Ministero delle Finanze.

2. In caso di locazione finanziaria il locatore o il locatario possono esperire la procedura di cui al regolamento adottato con decreto del Ministero delle Finanze del 19 aprile 1994, n. 701, con conseguente determinazione del valore del fabbricato sulla base della rendita proposta, a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello nel corso del quale tale rendita è stata annotata negli atti catastali.

3. In mancanza di rendita proposta, il valore è determinato sulla base delle scritture contabili del locatore, il quale è obbligato a fornire tempestivamente al locatario tutti i dati necessari per il calcolo.

Art. 11

Base imponibile degli altri fabbricati non iscritti in catasto

1. ABROGATO ai sensi dell'art. 1, comma 173, lettera a) della Legge 27 dicembre 2006, n. 296. ¹

Art.12

Base imponibile delle aree fabbricabili

1. Per le aree fabbricabili, il valore è costituito da quello venale in comune commercio al 1° gennaio dell'anno di imposizione, avendo riguardo alla zona territoriale di ubicazione, all'indice di edificabilità, alla destinazione d'uso consentita, agli oneri per eventuali lavori di adattamento del terreno necessari per la costruzione, nonché ai prezzi medi rilevati sul mercato dalla vendita di aree aventi analoghe caratteristiche.

2. La Giunta Comunale, determina annualmente, per zone territoriali omogenee, il valore medio venale in comune commercio delle aree fabbricabili. La delibera ha effetto fino alla sua revoca, modificazione od integrazione.

3. I valori delle aree fabbricabili dichiarati in misura non inferiore a quelli determinati a norma del comma precedente non sono soggetti ad accertamento in rettifica.

4. Qualora il contribuente abbia dichiarato il valore delle aree fabbricabili in misura superiore a quella che risulterebbe dall'applicazione dei valori predeterminati ai sensi del comma 2 del presente articolo, al contribuente non compete alcun rimborso relativo all'eccedenza di imposta versata a tale titolo.

5. Ai sensi dell'art. 36 comma 2, del D.L. 4 luglio 2006 n. 223, convertito in Legge 4 agosto 2006 n. 248, ² un'area è da considerarsi fabbricabile se utilizzabile a scopo edificatorio in base allo strumento urbanistico generale adottato dal Comune, indipendentemente dall'approvazione della Regione e dall'adozione di strumenti attuativi del medesimo.

Art. 13

Base imponibile delle aree fabbricabili in caso di costruzione in corso, di demolizione di fabbricato e di interventi di recupero edilizio

1. In caso di utilizzazione edificatoria dell'area, di demolizione di fabbricato, di interventi di recupero a norma dell'art.31, c.1, lettere c),d) ed e), della legge 5 agosto 1978, n.457, la base imponibile è costituita dal valore dell'area, la quale è considerata fabbricabile anche in deroga a quanto stabilito nell'art. 3, senza computare il valore del fabbricato in corso d'opera, fino alla data di ultimazione dei lavori di costruzione, ricostruzione o ristrutturazione ovvero, se antecedente, fino alla data in cui il fabbricato costruito, ricostruito o ristrutturato è comunque utilizzato.

Art. 14

Base imponibile dei terreni agricoli

1. Per i terreni agricoli, il valore è costituito da quello che risulta applicando all'ammontare del reddito dominicale risultante in catasto, vigenti al 1° gennaio dell'anno di imposizione ed aumentato del 25 per cento, un moltiplicatore pari a settantacinque.

Art. 15

Base imponibile dei terreni agricoli condotti da coltivatori diretti e da imprenditori agricoli a titolo principale

1. I terreni agricoli posseduti e condotti da persone fisiche esercenti l'attività di coltivatori diretti o di imprenditori agricoli a titolo principale, iscritte negli elenchi comunali previsti dall'art. 11 della legge 9 gennaio 1963, n.9, e soggette al corrispondente obbligo dell'assicurazione per invalidità, vecchiaia e malattia, sono soggetti all'imposta limitatamente alla parte di valore eccedente €25.822,84 e con le seguenti riduzioni:

- a) del 70% dell'imposta gravante sulla parte di valore eccedente i predetti € 25.822,84 e fino a 61.974,83 euro;
- b) del 50% di quella gravante sulla parte di valore eccedente €61.974,83 e fino a €103.291,38;
- c) del 25% di quella gravante sulla parte di valore eccedente €103.291,38 e fino a €129.114,22.

2. Agli effetti di cui al comma 1 si assume il valore complessivo dei terreni condotti dal soggetto passivo, anche se ubicati sul territorio di più comuni; l'importo della detrazione e quelli sui quali si applicano le riduzioni, indicati nel comma medesimo, sono ripartiti proporzionalmente ai valori dei singoli terreni e sono rapportati al periodo dell'anno durante il quale sussistono le condizioni prescritte ed alle quote di possesso.

TITOLO IV

DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE DELL'IMPOSTA RIDUZIONI E DETRAZIONI ESENZIONI

Art. 16

Determinazione delle aliquote

1. La determinazione della aliquota o delle aliquote compete al Consiglio Comunale, ai sensi dell'art. 1, comma 156, della Legge 27.12.2006, n. 296³ nel rispetto dei limiti massimi stabiliti dalla legge.

2. La determinazione della aliquota o delle aliquote è deliberata dal Consiglio Comunale entro la data di approvazione del bilancio di previsione di ciascun esercizio finanziario.

3. Qualora la deliberazione di cui al precedente comma non sia adottata entro il termine previsto, nell'esercizio successivo sono prorogate l'aliquota o le aliquote, nonché le agevolazioni e le detrazioni disposte per l'anno precedente.

Art. 17

Diversificazione tariffaria

1. Fermo restando quanto stabilito dall'art.22, c.3, del presente regolamento, l'aliquota deve essere deliberata in misura non inferiore al 4 per mille, né superiore al 7 per mille e può essere diversificata entro tale limite, con riferimento ai casi di immobili diversi dalle abitazioni, o posseduti in aggiunta all'abitazione principale, o di alloggi non locati; l'aliquota può essere agevolata in rapporto alle diverse tipologie degli enti senza scopo di lucro.

2. La facoltà di cui al comma precedente può essere esercitata anche limitatamente alle categorie di soggetti in situazioni di particolare disagio economico-sociale, individuate con deliberazione del Consiglio Comunale.

3. Il Comune può deliberare una aliquota ridotta, comunque non inferiore al 4 per mille, in favore di:

- a) persone fisiche soggetti passivi e soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa, residenti nel Comune;
- b) unità immobiliari concesse in uso gratuito ai soggetti indicati nell'art.433 del Codice Civile residenti nel Comune e che utilizzino come abitazione principale;
- c) unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale;
- d) unità immobiliari locate con contratto registrato ad un soggetto che le utilizzi come abitazione principale (tale agevolazione è consentita per una sola abitazione);

Tale facoltà è esercitabile a condizione che il gettito complessivo previsto sia almeno pari all'ultimo gettito annuale realizzato.

4. L'aliquota può essere stabilita dai comuni nella misura del 4 per mille, per un periodo comunque non superiore a tre anni, relativamente ai fabbricati realizzati per la vendita e non venduti dalle imprese che hanno per oggetto esclusivo o prevalente dell'attività la costruzione e l'alienazione di immobili.

5. La deliberazione è pubblicata per estratto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Art. 18

Determinazione dell'aliquota

1. L'imposta è determinata applicando alla base imponibile le aliquote vigenti nel Comune nel periodo d'imposta.

Art. 19

Riduzione per i fabbricati inagibili

1. L'imposta è ridotta del 50% per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni.

2. L'inagibilità o inabitabilità è accertata dall'ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione.

3. In alternativa il contribuente ha facoltà di provare l'inagibilità o l'inabitabilità con dichiarazione sostitutiva ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

Art. 20

Nozione di abitazione principale e sue pertinenze

1. L'unità immobiliare adibita ad abitazione principale è quella in cui il soggetto passivo ha la propria dimora abituale, intendendosi per tale, salvo prova contraria, quella di residenza anagrafica.

2. Sono considerate pertinenze dell'abitazione principale le unità immobiliari classificate o classificabili nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, destinate ed effettivamente utilizzate in modo durevole al servizio dell'abitazione principale, anche se non appartengono allo stesso fabbricato.

Art. 21

Unità immobiliari equiparate all'abitazione principale

1. Sono equiparate alle abitazioni principali:

a) le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari;

b) le unità immobiliari possedute a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che non risultino locate;

c) le unità immobiliari possedute a titolo di proprietà o di usufrutto da cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato, a condizione che non risultino locate.

Art. 22

Detrazione per l'abitazione principale

1. Dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e da quella dovuta per le sue pertinenze si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, €103,29 (lire 200.000) rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica.

2. Con la deliberazione di cui all'art. 17 del presente regolamento, la detrazione di cui al comma precedente può essere elevata fino a €258,23 nel rispetto degli equilibri di bilancio.

3. L'importo della detrazione può essere elevato anche oltre € 258,23 e fino alla concorrenza dell'intera imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e sue pertinenze. In tal caso, tuttavia, l'aliquota per le unità immobiliari tenute a disposizione del contribuente non può essere deliberata in misura superiore a quella ordinaria.

Art. 23

Esenzioni dall'imposta comunale sugli immobili

1. Sono esenti dall'imposta comunale sugli immobili:

a) gli immobili posseduti dallo Stato, dalle Regioni, dalle Province, dalle Comunità Montane, dai Consorzi tra detti enti, dalle Unità e dalle Aziende Sanitarie Locali, dalle Camere di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali;

b) i fabbricati classificati o classificabili nelle categorie catastali da E/1 a E/9;

c) i fabbricati con destinazione ad usi culturali di cui all'art. 5-bis D.P.R. 29 settembre 1973, n.601 e successive modificazioni;

d) i fabbricati destinati esclusivamente all'esercizio del culto, purchè compatibile con le disposizioni degli articoli 8 e 19 della Costituzione, e le loro pertinenze;

e) i fabbricati di proprietà della Santa Sede indicati negli artt.13,14,15 e16 del Trattato Lateranense, sottoscritto l'11 febbraio 1929 e reso esecutivo con legge 27 maggio 1929, n.810;

f) i fabbricati appartenenti agli Stati esteri e alle organizzazioni internazionali per i quali è prevista l'esenzione dall'imposta locale sul reddito dei fabbricati in base ad accordi internazionali resi esecutivi in Italia;

g) i fabbricati che, dichiarati inagibili o inabitabili, sono stati recuperati al fine di essere destinati alle attività assistenziali di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, limitatamente al periodo in cui sono adibiti direttamente allo svolgimento delle attività predette;

h) i terreni agricoli ricadenti in aree montane o di collina delimitate ai sensi dell'art. 15 della legge 27 dicembre 1997, n.984;

i) i fabbricati posseduti e utilizzati direttamente dai soggetti di cui all'art. 87, comma 1, lett. c), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, destinati esclusivamente allo svolgimento di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive, nonchè delle attività di cui all'art. 16, lett. a), della L. 20 maggio 1985, n. 222, che non abbiano esclusivamente natura commerciale ai sensi del D.L 4 luglio 2006, n. 223, art. 39.⁴

2. L'esenzione spetta per il periodo dell'anno durante il quale sussistono le condizioni prescritte.

TITOLO V

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SEMPLIFICAZIONE DEGLI ADEMPIMENTI DEI CONTRIBUENTI

Art. 24

Obbligo di dichiarazione

1. A decorrere dall'anno d'imposta 2007, l'obbligo di presentazione della dichiarazione, previsto dall'art. 10, comma 4 del D. Lgs. n. 504/92,⁵ resta fermo nei casi in cui gli elementi rilevanti ai fini dell'imposta dipendano da atti per i quali non sono applicabili le procedure telematiche previste dall'articolo 3 bis del D. Lgs. n. 463/97,⁶ concernente la disciplina del modello unico informatico. Le dichiarazioni sostitutive, presentate dal contribuente ai sensi del presente regolamento al fine dell'applicazione di agevolazioni e riduzioni, valgono anche per l'adempimento dichiarativo di cui al presente articolo.

Art. 25

Immobili appartenenti a più soggetti passivi

1. Nel caso di contitolarità, su un medesimo immobile, dei diritti reali da parte di più soggetti, la comunicazione fatta da uno dei contitolari libera gli altri.

2. Nel caso di contitolarità, su medesimo immobile, di diritti reali da parte di più soggetti, si considerano regolarmente eseguiti i versamenti effettuati da un contitolare per conto degli altri.

3. La disposizione di cui al comma precedente ha effetto anche per i pagamenti eseguiti anteriormente all'entrata in vigore del presente regolamento.

4. Per gli immobili indicati nell'art. 1117, n. 2), del Codice Civile oggetto di proprietà comune, cui è attribuita o attribuibile una autonoma rendita catastale, la dichiarazione deve essere presentata dall'amministratore del condominio.

Art. 26

Crediti di modesta entità

1. Non sono dovuti versamenti né rimborsi d'imposta di importo inferiore a €11,00.

TITOLO VI

RISCOSSIONE

Art. 27

Modalità di riscossione dell'imposta

1. I versamenti, sia in autotassazione che a seguito di accertamenti, devono essere eseguiti entro le scadenze di Legge con una delle seguenti modalità:

- a) su conto corrente postale intestato al Concessionario della riscossione;
- b) direttamente presso il Concessionario stesso;
- c) mediante modello F24 in sede di dichiarazione ai fini delle imposte sui redditi, secondo quanto previsto dal capo III del D. Lgs. n. 241/97.⁷

2. In applicazione dell'art. 1, comma 166 della Legge n. 296/06,⁸ il pagamento dell'imposta deve essere effettuato con arrotondamento all'euro per difetto, se la frazione è inferiore o uguale a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo, avendo in ogni caso come riferimento il totale complessivamente dovuto, ivi compresi eventuali sanzioni ed interessi; l'arrotondamento non deve essere effettuato nei casi di importi per i quali sia stata concessa rateizzazione.

3. Si considerano regolarmente eseguiti i versamenti tempestivamente effettuati ad un Comune diverso da quello competente, quando viene data comunicazione dell'errore entro due anni al funzionario responsabile della gestione dell'imposta, ed il Comune che ha incassato il tributo provvede all'accredito della somma.

Art. 28

Termini di pagamento dell'imposta

1. Ai termini di pagamento dell'imposta si applicano le disposizioni previste dalle leggi dello Stato, salvo quanto stabilito nei commi seguenti.

2. L'imposta, gli interessi e le sanzioni dovuti per effetto di accertamenti del Comune definiti anche con adesione del contribuente, o di sentenze ed altri provvedimenti giurisdizionali possono essere corrisposti secondo quanto disposto dall'art. 31.

3. Non può essere ammesso al pagamento dilazionato chi nel precedente quinquennio:

- a) essendo stato ammesso ad un altro pagamento dilazionato, è stato dichiarato decaduto dal beneficio della dilazione;
- b) ha debiti scaduti e non pagati verso il Comune di qualsiasi natura.

4. Per gli immobili compresi nel fallimento o nella liquidazione coatta amministrativa l'imposta dovuta per ciascun anno di possesso rientrante nel periodo di durata del procedimento ed è prelevata, nel complessivo ammontare, sul prezzo ricavato dalla vendita. Il versamento dell'imposta deve essere effettuato entro il termine di tre mesi dalla data in cui il prezzo è stato incassato.

Art. 29

Forme di riscossione volontaria

1. La riscossione è definita volontaria qualora effettuata mediante versamento da parte del debitore delle somme dovute, entro le scadenze previste dalla legge o dai regolamenti, sia in autoliquidazione sia a seguito di liquidazione da parte dell'Ufficio.

Art. 30

Forme di riscossione coattiva

1. Si definiscono coattive le riscossioni effettuate a seguito di emissione di avvisi o di atti di accertamento, anche se effettuate prima delle procedure esecutive

2. La riscossione coattiva dell'imposta avviene attraverso le procedure di cui alle disposizioni contenute nel R.D. 14 aprile 1910 n. 639 o con le procedure previste con D.P.R. 29 settembre 1973, n.602 modificato con D. Lgs. 26 febbraio 1999, n. 46 e successivi.

3. E' attribuita al funzionario responsabile o ai soggetti di cui all'art. 52, comma 5, lettera b) del D.Lgs.15 dicembre 1997, n. 446 la firma dell'ingiunzione per la riscossione coattiva dell'imposta ai sensi del R.D. 14 aprile 1910 n. 639. Per le entrate per le quali la legge preveda la riscossione coattiva con la procedura di cui al D.P.R. 29 settembre 1973 n. 602, modificato con D. Lgs. 26 febbraio 1999, n. 46 e successivi, le attività necessarie alla riscossione competono al funzionario responsabile o al soggetto di cui all'art. 52, comma 5, lettera b) D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446. I ruoli vengono compilati sulla base di minute predisposte e corredate da documentazione comprovante il titolo per la riscossione.

4. I ruoli predisposti con le modalità previste nel D.P.R. n. 602/73, modificato con D. Lgs. 26 febbraio 1999, n. 46 e successivi, debbono essere vistati per l'esecutività dal funzionario responsabile della specifica entrata.

5. E' stabilito in euro 11,00 il limite al di sotto del quale non si procede al recupero coattivo delle somme non versate, salvo che si tratti di violazione ripetuta degli obblighi di versamento concernenti la medesima entrata.

Art. 31

Dilazione e sospensione di pagamento

1. Con deliberazione della Giunta, i termini di pagamento dell'imposta possono essere sospesi o differiti per tutti o per determinate categorie di contribuenti, individuati con criteri precisati nella deliberazione medesima.

2. In caso di gravi calamità naturali, la sospensione o il differimento dei termini ordinari di versamento può essere disposta con apposito provvedimento motivato adottato dal Sindaco.

3. Su richiesta del contribuente, nelle ipotesi di temporanea situazione di obiettiva difficoltà, può essere concessa, dal funzionario responsabile dell'entrata, secondo prudente apprezzamento, con provvedimento motivato una dilazione di pagamento con una durata massima di trentasei mesi in rate trimestrali la ripartizione del pagamento delle somme dovute, anche a titolo di sanzioni ed interessi, secondo un piano rateale predisposto dall'Ufficio e firmato per accettazione dal contribuente, che si impegna a versare le somme dovute, secondo le indicazioni contenute nel suddetto piano, esibendo contestualmente la ricevuta del versamento.

4. In caso di mancato pagamento della prima rata, il debitore decade automaticamente dal beneficio della rateazione e l'intero importo non ancora pagato è immediatamente riscuotibile in un'unica soluzione.

5. Se l'importo oggetto di rateazione è superiore ad €2.000,00 l'ufficio può richiedere, in casi di dubbia esigibilità, la costituzione di un deposito cauzionale, sotto forma di polizza fidejussoria o bancaria, sulle somme in scadenza dopo la prima rata.

6. L'importo minimo, per il quale il contribuente può chiedere la rateazione è di €350,00 e la rata non può essere inferiore ad €100,00.

7. Sulle somme il cui pagamento è stato rateizzato si applicano gli interessi nella misura annua del tasso fissato ai sensi dell'art. 1284 del Codice Civile L'ammontare degli interessi dovuti è determinato nel provvedimento con il quale viene accordata la prolungata rateazione dell'imposta ed è riscosso unitamente all'imposta alle scadenze stabilite.

Art. 32

Crediti inesigibili o di difficile riscossione

1. I crediti inesigibili o ritenuti di improbabile riscossione in ragione della inconsistenza del patrimonio del debitore o della sua irreperibilità, su proposta motivata del responsabile del procedimento e previa verifica da parte del responsabile del servizio finanziario, sono stralciati dal rendiconto alla chiusura dell'esercizio.

2. I crediti sopracitati sono trascritti in un apposito registro, tenuto dal servizio finanziario, e conservati nel conto del Patrimonio sino al compimento del termine di prescrizione.

3. Prima dello scadere del termine prescrizione il responsabile del servizio verifica ulteriormente se il debitore è ancora insolubile e, qualora venga a conoscenza di nuovi elementi reddituali o patrimoniali

referibili al soggetto passivo, avvia le procedure per la riscossione coattiva: in tale ipotesi, le suddette somme vengono riscritte a ruolo purché le stesse siano di importi superiori a €25,00 per anno.

4. Per i crediti di incerta riscossione il responsabile del servizio può disporre, con provvedimento motivato, una transazione al fine di recuperare almeno un parte del dovuto.

Art. 33

Rimborsi

1. Nell'attività relativa agli accertamenti sono inquadrate, altresì, l'istruttoria e la risoluzione delle pratiche di rimborso, secondo le specifiche normative di legge e di regolamento.

2. Se è accertato il diritto al rimborso, il procedimento si intende definito con la formale determinazione del funzionario e la relativa comunicazione all'interessato, su richiesta del contribuente/utente o d'ufficio, se direttamente riscontrato.

3. Le richieste di rimborso per l'imposta debbono essere presentate con apposita istanza debitamente documentata entro il termine di cinque anni dal giorno del pagamento, ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.

4. L'Amministrazione dovrà evadere le suddette richieste emettendo un provvedimento di accoglimento o di rigetto entro il termine di 180 (centottanta) giorni decorrenti dal momento della presentazione dell'istanza da parte del contribuente.

5. La richiesta di rimborso deve essere motivata, sottoscritta e corredata dalla documentazione dell'avvenuto pagamento.

6. I rimborsi d'ufficio non vengono disposti qualora le somme da riconoscere siano inferiori o uguali a €11,00 per anno.

7. In caso di diniego al rimborso, la determinazione va adottata, nei termini previsti, con motivato provvedimento del Funzionario responsabile, e comunicata all'interessato con raccomandata con avviso di ricevimento.

8. E' stabilito in euro 11,00 il limite al di sotto del quale non si procede al rimborso delle somme versate.

Art. 34

Interessi

1. Per effetto dell'applicazione della disposizione contenuta nel comma 165 della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Legge Finanziaria 2007),⁹ a decorrere dal 1° gennaio 2007 gli interessi applicati ai provvedimenti sanzionatori e ai rimborsi relativi ai tributi locali sono stabiliti in misura pari al tasso di interesse legale ai sensi dell'art. 1284 del Codice Civile.¹⁰

2. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno, con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili.

3. Interessi nella stessa misura spettano al contribuente per le somme ad esso dovute a decorrere dalla data dell'eseguito versamento.

TITOLO VII

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ACCERTAMENTO

Art. 35

Rinvio delle leggi dello Stato

1. All'azione di accertamento si applicano le disposizioni previste dalle leggi dello Stato, salvo quanto stabilito negli articoli seguenti.

Art. 36

Manutenzione della base imponibile - Attività di accertamento in rettifica e d'ufficio

1. Al fine del controllo e della manutenzione della base imponibile, le attività di accertamento in rettifica e d'ufficio sono svolte secondo le modalità e nel rispetto dei termini fissati dall'art. 1, commi 161 e 162 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Legge finanziaria 2007).¹¹

2. Ai sensi dell'art. 1, comma 168 della legge n. 296/06,¹² non si procede ad emissione di provvedimenti di accertamento qualora l'ammontare totale dovuto, comprensivo o costituito solo da sanzioni o interessi, per ciascun tributo e per ciascuna annualità, non superi l'importo complessivo di euro 11,00.

3. Se l'importo del provvedimento sanzionatorio o di rimborso supera il limite previsto dal comma 2 del presente articolo, si fa luogo all'emissione del provvedimento per l'intero ammontare.

4. Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano ai provvedimenti emessi a decorrere dal 1° gennaio 2007, indipendentemente dall'annualità di riferimento.

5. Le spese di notifica sono ripetibili nei termini previsti dall'art. 2 del D.M. Finanze dell'8 gennaio 2001 (€ 3,10 per le notifiche effettuate mediante invio di raccomandata con avviso di ricevimento ed € 5,16 per le notifiche effettuate a mani dal messo comunale). Le eventuali modifiche apportate a tale decreto con riferimento all'ammontare delle somme ripetibili a tale titolo dovranno intendersi automaticamente recepite dal presente regolamento.

Art. 37

Controllo delle dichiarazioni e dei pagamenti

1. Ai fini dell'esercizio dell'attività di controllo delle posizioni contributive, il Comune, indicando il termine perentorio per la risposta, può invitare i contribuenti, indicandone il motivo, a esibire o trasmettere atti e documenti, inviare ai contribuenti questionari relativi a dati e notizie di carattere specifico, con invito a restituirli compilati e firmati; richiedere dati, notizie ed elementi rilevanti nei confronti dei singoli contribuenti agli uffici pubblici competenti, con esenzione di spese e diritti.

2. Sulla base delle azioni di controllo effettivamente svolte, il funzionario responsabile emette avviso di accertamento, con l'indicazione dei criteri adottati, dell'imposta o maggiore imposta dovuta, delle sanzioni e degli interessi.

3. L'avviso deve essere notificato al soggetto passivo, anche mediante raccomandata con avviso di ricevimento.

Art. 38

Potenziamento dell'azione di controllo

1. Nel bilancio di previsione sono annualmente stanziati congrue cifre:

a) per il potenziamento dell'attività di controllo anche attraverso collegamenti con sistemi informativi immobiliari del Ministero delle Finanze e con altre banche dati rilevanti per la lotta all'evasione, e specifiche ricerche presso la Conservatoria dei Registri Immobiliari;

b) per compensi incentivanti al personale addetto, in percentuale al gettito dell'imposta comunale sugli immobili, delle relative sanzioni, interessi ed ogni altro accessorio. Tali compensi vengono definiti annualmente con apposito atto deliberativo della Giunta Comunale.

TITOLO VIII

PROCEDURE E MODALITA' D'ESERCIZIO DELL'ACCERTAMENTO CON ADESIONE

Art. 39

Principi generali

1. L'accertamento con adesione dell'imposta comunale sugli immobili si connota come istituto per la composizione della pretesa accertativa dell'ufficio in contraddittorio con il contribuente e può essere definito con adesione del contribuente, sulla base dei criteri stabiliti dal D.Lgs. 19/6/97 n. 218, con l'obiettivo di semplificare e razionalizzare il procedimento di accertamento.

2. Il suddetto istituto è applicabile esclusivamente agli atti di accertamento.

Art. 40

Ambito di applicazione

1. Il ricorso all'accertamento con adesione presuppone, nell'ambito dell'attività di accertamento dell'Ufficio, la presenza di materia concordabile e quindi di elementi "di fatto" suscettibili di apprezzamento

valutativo, per cui esulano dal campo applicativo dell'istituto le questioni cosiddette "di diritto" e tutte le fattispecie nelle quali l'obbligazione tributaria è determinabile sulla base di elementi certi.

2. L'accertamento con adesione ha la finalità di ridurre il contenzioso, inducendo, da un lato, i contribuenti ad una chiusura "consensuale" del rapporto debitorio, oggetto di accertamento, anche attraverso la riduzione delle sanzioni e, dall'altro, il funzionario responsabile a valutare attentamente il rapporto costi/benefici dell'operazione, con particolare riferimento al rischio di soccombenza a fronte di un eventuale ricorso.

3. L'accertamento può essere definito anche con l'adesione di uno solo degli obbligati al rapporto tributario. La definizione chiesta e ottenuta da uno degli obbligati, comportando il soddisfacimento dell'obbligo tributario, estingue la relativa obbligazione nei confronti di tutti i coobbligati.

Art. 41

Competenza

1. Competente alla definizione dell'accertamento con adesione è il Funzionario Responsabile del Settore Tributi, o suo delegato, con proposta del responsabile del procedimento.

Art. 42

Avvio del procedimento

1. Il procedimento può essere attivato, nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal D. Lgs. 218/1997:

- a cura dell'Ufficio, prima della notifica di accertamento;
- su richiesta del contribuente, subordinatamente all'avvenuta notifica dell'avviso di accertamento.

Art. 43

Procedimento ad iniziativa dell'Ufficio

1. L'Ufficio, in presenza di situazioni che rendono opportuna l'instaurazione del contraddittorio con il contribuente ad accertamento formato, ma prima della notifica dell'avviso di accertamento, invia al contribuente stesso un invito a comparire, da comunicare con lettera raccomandata o mediante notifica, con l'indicazione della fattispecie tributaria suscettibile di accertamento, nonché del giorno e del luogo della comparizione per definire l'eventuale accertamento con adesione. L'invito contiene altresì l'indicazione dell'avvio del procedimento di accertamento con adesione.

2. Le richieste di chiarimenti, gli inviti ad esibire o trasmettere atti e documenti, l'invio di questionari per acquisire dati e notizie di carattere specifico, che l'Ufficio, ai fini dell'esercizio dell'attività di liquidazione e accertamento, può rivolgere ai contribuenti, non costituiscono invito ai sensi del precedente comma per l'eventuale definizione dell'accertamento con adesione.

3. La partecipazione del contribuente al procedimento, nonostante l'invito, non è obbligatoria e la mancata risposta all'invito stesso non è sanzionabile, così come l'attivazione del procedimento da parte dell'Ufficio non riveste carattere dell'obbligatorietà.

Art. 44

Procedimento ad iniziativa del contribuente

1. Il contribuente al quale sia stato notificato avviso di accertamento, può formulare anteriormente all'impugnazione dell'atto innanzi alla Commissione Tributaria Provinciale, richiesta in carta libera di accertamento con adesione, indicando il proprio recapito anche telefonico. L'impugnazione dell'avviso comporta rinuncia alla richiesta di definizione.

2. La presentazione della richiesta produce l'effetto di sospendere, per un periodo di 90 giorni dalla data di presentazione della stessa, sia i termini per l'impugnazione sia quelli di pagamento del tributo.

3. Entro 15 giorni dalla ricezione della richiesta di definizione l'Ufficio, anche telematicamente, formula l'invito a comparire e la mancata comparizione del contribuente nel giorno indicato con l'invito, comporta rinuncia alla definizione dell'accertamento con adesione.

4. Delle operazioni compiute, delle comunicazioni effettuate, dell'eventuale mancata comparizione dell'interessato e dell'esito negativo del concordato, viene dato atto in apposito verbale da parte del responsabile del procedimento.

5. Con riferimento al presupposto dell'accertamento con adesione, al fine di evitare, da un lato incertezze da parte dei contribuenti e dall'altro che vengano presentate istanze di definizione al solo fine di ottenere la sospensione dei termini per ricorrere e per pagare, negli avvisi di accertamento emessi viene indicato se in relazione agli stessi può essere, oppure no, presentata richiesta di definizione concordata.

Art. 45

Atto di accertamento con adesione

1. A seguito del contraddittorio, ove l'accertamento venga concordato con il contribuente, l'Ufficio redige in duplice esemplare atto di accertamento con adesione che va sottoscritto dal contribuente, o da suo procuratore generale o speciale e dal Funzionario Responsabile del Settore Tributi, o suo delegato.

2. Nell'atto di definizione vanno indicati gli elementi e la motivazione su cui la definizione si fonda, anche con richiamo alla documentazione in atti, nonché la liquidazione delle imposte, interessi e sanzioni dovute in dipendenza della definizione.

Art. 46

Perfezionamento della definizione

1. La definizione si perfeziona con il versamento, entro 20 giorni dalla sottoscrizione dell'atto di accertamento con adesione, delle somme dovute con le modalità indicate nell'atto stesso.

2. Entro 10 giorni dal suddetto versamento il contribuente fa pervenire all'Ufficio la quietanza dell'avvenuto pagamento. L'Ufficio, a seguito del ricevimento della quietanza, rilascia al contribuente l'esemplare dell'atto di accertamento con adesione destinato al contribuente stesso.

3. Nell'atto di definizione vanno indicati gli elementi giuridici e di fatto, la motivazione su cui la definizione si fonda, nonché la liquidazione delle maggiori entrate, sanzioni e interessi dovuti, anche in forma rateale.

4. Nel caso di pagamenti in forma rateale si applicano le disposizioni dell'art. 31 del presente regolamento e, la definizione si perfeziona al termine del pagamento dell'ultima rata.

Art. 47

Effetti della definizione

1. Il perfezionamento dell'atto di adesione comporta la definizione del rapporto tributario che ha formato oggetto del procedimento.

2. L'accertamento iniziale, successivamente definito con adesione, non è pertanto impugnabile, modificabile o integrabile.

3. L'intervenuta definizione non esclude, peraltro, la possibilità per l'Ufficio di procedere ad accertamenti integrativi nel caso in cui la definizione riguardi accertamenti parziali e/o nel caso di sopravvenuta conoscenza di nuova materia imponibile sconosciuta alla data del precedente accertamento e non rilevabile né dal contenuto della dichiarazione, né dagli atti in possesso dell'Ufficio, alla data medesima.

4. Qualora l'adesione sia conseguente alla notifica dell'avviso di accertamento, questo perde efficacia dal momento del perfezionamento alla definizione.

TITOLO IX **SANZIONI**

Art. 48

Disposizioni sanzionatorie.

1. Alle violazioni di norme in materia di imposta comunale sugli immobili si applica la disciplina generale sulle sanzioni amministrative per la violazione delle norme tributarie contenuta nel D.Lgs. 472 nonché nei DD. Lgss. n. 471, art 13, e n. 473, artt. da 11 a 14.

In particolare, si applicano le disposizioni riguardanti:

- a) le caratteristiche delle sanzioni;
- b) i principi di legalità, imputabilità, colpevolezza e intrasmissibilità agli eredi;
- c) le cause di non punibilità;
- d) i criteri di determinazione della sanzione;
- e) le ipotesi di concorso e di violazioni continuate;
- f) la responsabilità personale e solidale, comprese le ipotesi di cessione d'azienda, trasformazione, fusione e scissione di società;
- g) il ravvedimento;

- h) il procedimento di irrogazione;
- i) la tutela giurisdizionale;
- l) esecuzione decadenze e prescrizioni;
- m) misure cautelari;
- n) sospensione dei rimborsi e compensazione.

2. Se la sanzione riguarda l'omesso o il ritardato versamento dell'imposta o di una parte di essa, si applicano le previsioni dell'art. 13 del D. Lgs. 23 dicembre 1997, n. 471.

3. Le sanzioni collegate all'imposta possono essere irrogate con l'avviso di accertamento, a norma dell'art. 17, del D.Lgs. 472/97 (Irrogazione immediata).

4. Ove venga adottata una sanzione in misura superiore al minimo di legge, la motivazione deve risultare chiaramente nell'atto di irrogazione ovvero, in caso di irrogazione immediata, nell'avviso di accertamento.

Art. 49

Sanzioni

1. Vengono applicate le sanzioni previste nell'articolo 14 del D. Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504.¹³

Art. 50

Determinazione dell'entità della sanzione.

1. La misura della sanzione viene determinata dal responsabile del tributo, individuato con apposita delibera di Giunta, quando richiesto dalle norme di legge, ovvero dal responsabile del servizio negli altri casi.

2. La determinazione e graduazione della sanzione avviene nel rispetto della disciplina sanzionatoria generale e sono ispirate ai criteri di determinazione della sanzione contenuti nell'art.7, D.Lgs. 472/97¹⁴, con l'osservanza del procedimento disciplinato dall'art. 16¹⁵ dello stesso Decreto.

Art. 51

Concorso di violazioni e continuazione.

1. Si applica l'art. 12 del D. Lgs. 18/12/1997, n. 472¹⁶

Art. 52

Irrogazione della sanzione.

1. Il responsabile del servizio tributi, provvede alla contestazione della violazione o all'irrogazione immediata della sanzione mediante propri avvisi motivati.

2. L'avviso di contestazione deve essere notificato nelle forme previste dall'art. 60, D.P.R. n. 600/73¹⁷.

3. La comunicazione dell'irrogazione contestuale all'avviso di accertamento può avvenire nelle forme previste per la comunicazione dell'accertamento, ovvero mediante notificazione.

4. Nelle ipotesi di errori nell'applicazione del tributo da parte del contribuente che siano conseguenza dell'erronea attività accertativa svolta dall'Ente, le sanzioni sul maggior tributo non devono essere irrogate.

Art. 53

Cause di non punibilità

1. Non si fa luogo all'applicazione di sanzioni nei casi di violazioni formali o semplici irregolarità che non siano di ostacolo all'attività di accertamento. Resta ferma la diretta applicazione di ogni altra norma di legge in materia di esimenti, che stabilisca un trattamento più favorevole per il contribuente.

Art. 54

Riduzione della sanzione

1. A seguito della definizione, mediante accertamento con adesione, le sanzioni per le violazioni che hanno dato luogo all'accertamento si applicano nella misura di un quarto del minimo previsto dalla legge.

2. Per le violazioni collegate all'imposta richieste con l'avviso di accertamento, le sanzioni irrogate sono ridotte ad un quarto se il contribuente non proponga ricorso contro tale atto, provvedendo a pagare entro il termine per la proposizione del ricorso, le somme complessivamente dovute, tenuto conto della predetta riduzione. Di detta possibilità di riduzione viene reso edotto il contribuente apponendo la relativa avvertenza in calce agli avvisi di accertamento.

3. L'infruttuoso esperimento del tentativo di concordato da parte del contribuente così come la mera acquiescenza prestata dal contribuente in sede di contraddittorio all'accertamento del Comune rendono inapplicabile l'anzidetta riduzione.

4. Le sanzioni scaturenti dall'attività di liquidazione del tributo, sulla base dei dati indicati nella dichiarazione sono escluse dalla riduzione.

5. Le sanzioni derivanti dalla mancata e/o incompleta risposta a precise richieste formulate dall'ufficio sono escluse dalla riduzione.

TITOLO X **RAVVEDIMENTO OPEROSO**

Art. 55

Ravvedimento operoso.

1. Fermo restando quanto disposto dall'art. 13 del D. Lgs. n. 472/97¹⁸ in tema di ravvedimento, il contribuente può avvalersi del ravvedimento operoso, in tutte le ipotesi contemplate dal suddetto articolo alle lett. b) e c), anche oltre il termine di un anno, a condizione che la violazione non sia stata già accertata dall'Ufficio Tributario e, comunque, non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento delle quali l'autore o i soggetti solidalmente obbligati abbiano avuto formale conoscenza.

2. Nell'ipotesi in cui l'ufficio abbia emesso provvedimenti di accertamento solo per alcune annualità, il ravvedimento non è comunque consentito ove il contenuto ed i termini della violazione contestata dall'ufficio siano identici anche per le annualità non ancora definite.

3. Il ravvedimento oltre il termine di un anno è consentito anche per le correzioni di violazioni meramente formali, non incidenti sulla determinazione della base imponibile e sul versamento del tributo, mediante presentazione di dichiarazione o comunicazione senza applicazione di sanzioni.

TITOLO XI **ATTIVITÀ CONTENZIOSA E STRUMENTI DEFLATTIVI**

Art. 56

Tutela giudiziaria.

1. Spetta al Sindaco, ai sensi dell'art. 11 del D.Lgs. 546/92¹⁹, quale rappresentante dell'Ente e previa deliberazione da parte della Giunta, costituirsi in giudizio nel contenzioso tributario, proporre e aderire alla conciliazione giudiziale, proporre appello; a tale scopo il Sindaco può delegare il funzionario responsabile o altro dipendente dell'Ente. Il delegato rappresenta l'Ente nel procedimento.

2. Nel caso di azioni o resistenze innanzi all'Autorità giudiziaria ordinaria e/o Organismi di giurisdizione tributaria (Commissioni tributarie provinciale e regionale), qualora ne risultasse la necessità e previo apposito mandato del Sindaco, la difesa dell'Ente può essere affidata a professionista esterno, abilitato a stare in giudizio, specialista nel campo tributario con il quale verrà stipulata apposita convenzione, sia per singola entrata che per più entrate nel rispetto dei minimi tariffari di legge, quando previsti.

3. Fermo quanto sopra statuito, per la gestione del contenzioso, il Funzionario responsabile potrà avvalersi, oltre che delle strutture dell'Ufficio, anche di qualificate consulenze generali o per specifici argomenti.

Art. 57

Autotutela

1. Il responsabile della gestione dell'imposta comunale sugli immobili, può procedere, con atto motivato, all'annullamento totale o parziale del provvedimento ritenuto illegittimo, nei limiti e con le modalità di cui ai commi seguenti.

2. Il contribuente, per mezzo di istanza, adeguatamente motivata, può richiedere l'annullamento dell'atto emanato se ritenuto illegittimo.

3. Nel potere di annullamento o di revoca deve intendersi ricompreso anche il potere del Responsabile di sospendere gli effetti dell'atto quando risulti incerta la sua legittimità.

4. In pendenza di giudizio l'annullamento del provvedimento deve essere preceduto dalla verifica delle seguenti circostanze:

- a) grado di probabilità di soccombenza dell'amministrazione;
- b) valore della lite;
- c) costo della difesa;
- d) costo di soccombenza;
- e) costo derivante da inutili carichi di lavoro.

Qualora da tale analisi emerga la non convenienza del contenzioso, il Responsabile può annullare il provvedimento una volta dimostrata la sussistenza dell'interesse pubblico ad attivarsi in sede di autotutela.

5. Il Responsabile può altresì procedere all'annullamento di un provvedimento divenuto definitivo, qualora l'atto sia palesemente illegittimo.

La palese illegittimità di un provvedimento si rinviene nei seguenti casi:

- a) doppia imposizione;
- b) errore di persona;
- c) prova di pagamenti regolarmente eseguiti, anche da terzi;
- d) errore di calcolo nella liquidazione dell'imposta;
- e) sussistenza dei requisiti per la fruizione di regimi agevolativi.

6. L'annullamento degli atti comporta la restituzione delle somme indebitamente corrisposte dal soggetto obbligato.

7. L'annullamento di un atto invalido non ne impedisce la sua sostituzione, entro i termini di decadenza stabiliti dalla legge.

Art. 58

Interpello del contribuente.

1. Il contribuente può presentare all'amministrazione istanze, debitamente dettagliate e documentate, dirette a chiarire il significato e la portata applicativa di una disposizione dell'imposta nei suoi confronti, esponendo il caso concreto e specifico, in particolare al fine della corretta applicazione della norma.

2. La risposta del responsabile del tributo é vincolante per l'amministrazione nei confronti del richiedente, o suoi aventi causa, con specifico riferimento al caso oggetto di interpello; qualsiasi atto dell'amministrazione o di terzi gestori emanato in violazione o difformità del contenuto della risposta è nullo.

3. I mutamenti di interpretazione sull'applicazione delle norme oggetto dell'interpello, verificatesi successivamente rispetto alla risposta dell'ente, e derivanti da modifiche legislative o regolamentari fanno cessare l'effetto vincolante della risposta stessa.

4. Qualora la risposta non pervenga al richiedente entro sessanta giorni dall'istanza, o dal deposito di documentazione o informazioni integrative eventualmente richieste dall'ufficio all'interessato, non potranno nei suoi confronti essere irrogate, in caso di violazione anche non meramente formale, sanzioni.

5. Qualora l'istanza presentata da un numero elevato di contribuenti concerna la stessa questione o questioni analoghe fra loro, la risposta può essere fornita collettivamente, dandone la massima pubblicità, anche attraverso il sito Internet dell'Ente ed i mezzi di informazione locale.

Art. 59

Conciliazione giudiziale

1. La conciliazione giudiziale ha luogo secondo le disposizioni previste dall'art. 48 del decreto legislativo 31 dicembre 1992 n. 546²⁰, e successive modificazioni.

TITOLO XII

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 60

Rapporti esauriti

1. Per gli accertamenti già notificati continuano ad applicarsi le norme vigenti antecedentemente all'entrata in vigore del presente regolamento. Se le somme accertate non sono state ancora pagate alla data di entrata in vigore del presente regolamento, è in facoltà del soggetto obbligato di richiedere l'applicazione della norma più favorevole fra quella già applicata e quella risultante dal presente regolamento. Non sono in ogni caso ammessi rimborsi di somme già pagate.

Art. 61

Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2006.

2. Entro trenta giorni dalla data in cui è divenuto esecutivo, il regolamento è la relativa delibera consiliare, sono trasmessi al Ministero delle Finanze e sono resi pubblici mediante avviso del loro estratto sulla Gazzetta Ufficiale.

RIFERIMENTI NORMATIVI

¹ Legge 27 dicembre 2006, n. 296, articolo 1 comma 173, lettera a). (legge finanziaria 2007):

Al D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504 e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 4 dell'articolo 5 è abrogato;

... omissis ...

D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, articolo 5, comma 4 :

Per i fabbricati, diversi da quelli indicati nel comma 3, non iscritti in catasto, nonché per i fabbricati per i quali sono intervenute variazioni permanenti, anche se dovute ad accorpamento di più unità immobiliari, che influiscono sull'ammontare della rendita catastale, il valore è determinato con riferimento alla rendita dei fabbricati similari già iscritti.

² D.L. 4 luglio 2006 n. 223, convertito in Legge 4 agosto 2006 n. 248, articolo 36, comma 2:

2. Ai fini dell'applicazione del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, del testo unico delle

imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, un'area e' da considerare fabbricabile se utilizzabile a scopo edificatorio in base allo strumento urbanistico generale adottato dal comune, indipendentemente dall'approvazione della regione e dall'adozione di strumenti attuativi del medesimo.

³ Legge 27.12.2006, n. 296, articolo 1, comma 156:

All'art. 6, comma 1, primo periodo, del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, la parola: "comune" è sostituita dalle seguenti: "consiglio comunale".

⁴ D.L. 4 luglio 2006 n. 223, convertito in Legge 4 agosto 2006 n. 248, articolo 39:

1. All'articolo 7 del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, il comma 2-bis e' sostituito dal seguente:

"2-bis. L'esenzione disposta dall'articolo 7, comma 1, lettera i), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, si intende applicabile alle attivita' indicate nella medesima lettera che non abbiano esclusivamente natura commerciale."

⁵ D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, articolo 10, comma 4:

4. I soggetti passivi devono dichiarare gli immobili posseduti nel territorio dello Stato, con esclusione di quelli esenti dall'imposta ai sensi dell'articolo 7, su apposito modulo, entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi relativa all'anno in cui il possesso ha avuto inizio; tutti gli immobili il cui possesso e' iniziato precedentemente al 1 gennaio 1993 devono essere dichiarati entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi relativa all'anno 1992. La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi sempreche' non si verificano modificazioni dei dati ed elementi dichiarati cui consegua un diverso ammontare dell'imposta dovuta; in tal caso il soggetto interessato e' tenuto a denunciare nelle forme sopra indicate le modificazioni intervenute, entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi relativa all'anno in cui le modificazioni si sono verificate. Nel caso di piu' soggetti passivi tenuti al pagamento dell'imposta su un medesimo immobile puo' essere presentata dichiarazione congiunta; per gli immobili indicati nell'articolo 1117, n. 2) del codice civile oggetto di proprieta' comune, cui e' attribuita o attribuibile una autonoma rendita catastale, la dichiarazione deve essere presentata dall'amministratore del condominio per conto dei condomini.

⁶ D. Lgs. 18 dicembre 1997, n. 463, articolo 3 bis :

1. Alla registrazione di atti relativi a diritti sugli immobili, alla trascrizione, all'iscrizione e all'annotazione nei registri immobiliari, nonche' alla voltura catastale, si provvede, a decorrere dal 30 giugno 2000, con procedure telematiche. Con decreto del Ministero delle finanze, di concerto con il Ministero della giustizia, e' fissata la progressiva attivazione del servizio, anche limitatamente a determinati soggetti, a specifiche aree geografiche, e a particolari tipologie di atti, nonche' l'eventuale attribuzione di un codice unico immobiliare.

2. Le richieste di registrazione, le note di trascrizione e di iscrizione nonche' le domande di annotazione e di voltura catastale, relative agli atti per i quali e' attivata la procedura telematica, sono presentate su un modello unico informatico da trasmettere per via telematica unitamente a tutta la documentazione necessaria. Con lo stesso decreto di cui al comma 1, puo' essere prevista la presentazione del predetto modello unico su supporto informatico, nonche' la data a decorrere dalla quale il titolo e' trasmesso per via telematica.

3. In caso di presentazione del modello unico informatico per via telematica, le formalita' di cui al comma 2 sono eseguite previo pagamento dei tributi dovuti in base ad autoliquidazione. In caso di irregolare funzionamento del collegamento telematico, fermo il predetto obbligo di pagamento, la trasmissione per via telematica e' sostituita dalla presentazione su supporto informatico.

4. Nei comuni nei quali vige il sistema del libro fondiario di cui al regio decreto 28 marzo 1929, n. 499, la presentazione del modello unico informatico rileva unicamente per gli adempimenti connessi alla registrazione e alla voltura catastale.

⁷ D. Lgs. 09 luglio 1997, n. 241, Capo III :

art. 17 Oggetto. (N.D.R.: "Ai sensi del primo comma dell'art. 34 L 23 dicembre 2000, n.388, a decorrere dal 1 gennaio 2001 il limite massimo dei crediti di imposta e dei contributi compensabili ai sensi dell'articolo 17, ovvero rimborsabili ai soggetti intestatari di conto fiscale, e' fissato in lire 1 miliardo per ciascun anno solare.

Per la proroga dei termini del versamento e presentazione delle dichiarazioni periodiche IVA vedi gli artt.1, comma 1, DPC 24 luglio 2001 e 1 DPC 17 luglio 2003.")

Testo: in vigore dal 10/12/2000

1. I contribuenti eseguono versamenti unitari delle imposte, dei contributi dovuti all'INPS e delle altre somme a favore dello Stato, delle regioni e degli enti previdenziali, con eventuale compensazione dei crediti, dello stesso periodo, nei confronti dei medesimi soggetti, risultanti dalle dichiarazioni e dalle denunce periodiche presentate successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto. Tale compensazione deve essere effettuata entro la data di presentazione della dichiarazione successiva.

2. Il versamento unitario e la compensazione riguardano i crediti e i debiti relativi:

a) alle imposte sui redditi, alle relative addizionali e alle ritenute alla fonte riscosse mediante versamento diretto ai sensi dell'articolo 3, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602; per le ritenute di cui al secondo comma del citato articolo 3 resta ferma la facolta' di eseguire il versamento presso la competente sezione di tesoreria provinciale dello Stato; in tal caso non e' ammessa la compensazione;

b) all'imposta sul valore aggiunto dovuta ai sensi degli articoli 27 e 33 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e quella dovuta dai soggetti di cui all'articolo 74;

c) alle imposte sostitutive delle imposte sui redditi e dell'imposta sul valore aggiunto;

d) all'imposta prevista dall'articolo 3, comma 143, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662;

d-bis) (Soppressa);

e) ai contributi previdenziali dovuti da titolari di posizione assicurativa in una delle gestioni amministrate da enti previdenziali, comprese le quote associative;

f) ai contributi previdenziali ed assistenziali dovuti dai datori di lavoro e dai committenti di prestazioni di collaborazione coordinata e continuativa di cui all'articolo 49, comma 2, lettera a), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917;

g) ai premi per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dovuti ai sensi del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124;

h) agli interessi previsti in caso di pagamento rateale ai sensi dell'articolo 20;

h-bis) al saldo per il 1997 dell'imposta sul patrimonio netto delle imprese, istituita con decreto-legge 30 settembre 1992, n. 394, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 novembre 1992, n. 461, e del contributo al servizio sanitario nazionale di cui all'articolo 31 della legge 28 febbraio 1986, n. 41, come da ultimo modificato dall'articolo 4 del decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 marzo 1995, n. 85;

h-ter) alle altre entrate individuate con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, e con i Ministri competenti per settore;

h-quater) al credito d'imposta spettante agli esercenti sale cinematografiche.

2-bis. (Comma soppresso).

art. 18 Termini di versamento. Testo: in vigore dal 24/12/1998

1. Le somme di cui all'articolo 17 devono essere versate entro il giorno sedici del mese di scadenza. Se il termine scade di sabato o di giorno festivo il versamento è tempestivo se effettuato il primo giorno lavorativo successivo.

2. I versamenti dovuti da soggetti titolari di posizione assicurativa in una delle gestioni amministrate dall'INPS, per le quote contributive comprese entro il minimale, sono effettuati nei mesi di febbraio, maggio, agosto e novembre.

3. Rimangono invariati i termini di scadenza delle somme dovute a titolo di saldo e di acconto in base alle dichiarazioni annuali, nonché il termine previsto dall'articolo 6, comma 2, della legge 29 dicembre 1990, n. 405, per il pagamento dell'imposta sul valore aggiunto dovuta a titolo di acconto del versamento relativo al mese di dicembre.

4. I versamenti a saldo e in acconto dei contributi dovuti agli enti previdenziali da titolari di posizione assicurativa in una delle gestioni amministrate da enti previdenziali sono effettuati entro gli stessi termini previsti per il versamento delle somme dovute in base alla dichiarazione dei redditi.

⁸ Legge 27 dicembre 2006, n. 296, articolo 1 comma 166 (Legge Finanziaria 2007):

Il pagamento dei tributi locali deve essere effettuato con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione è inferiore a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo.

⁹ Legge 27 dicembre 2006, n. 296, articolo 1 comma 165 (Legge Finanziaria 2007):

La misura annua degli interessi è determinata, da ciascun ente impositore, nei limiti di tre punti percentuali di differenza rispetto al tasso di interesse legale. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili. Interessi nella stessa misura spettano al contribuente per le somme ad esso dovute a decorrere dalla data dell'eseguito versamento.

¹⁰ Articolo 1284 del Codice Civile:

Il saggio degli interessi legali è determinato in misura pari al 2,5 per cento in ragione d'anno. Il Ministro del tesoro, con proprio decreto pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana non oltre il 15 dicembre dell'anno precedente a quello cui il saggio si riferisce, può modificarne annualmente la misura, sulla base del rendimento medio annuo lordo dei titoli di Stato di durata non superiore a 12 mesi e tenuto conto del tasso di inflazione registrato nell'anno. Qualora entro il 15 dicembre non sia fissata una nuova misura del saggio, questo rimane invariato per l'anno successivo.

Allo stesso saggio si computano gli interessi convenzionali, se le parti non ne hanno determinato la misura.

Gli interessi superiori alla misura legale devono essere determinati per iscritto; altrimenti sono dovuti nella misura legale.

¹¹ Legge 27 dicembre 2006, n. 296, articolo 1 comma 161 e 162 (Legge Finanziaria 2007):

161. Gli enti locali, relativamente ai tributi di propria competenza, procedono alla rettifica delle dichiarazioni incomplete o infedeli o dei parziali o ritardati versamenti, nonché all'accertamento d'ufficio delle omesse dichiarazioni o degli omessi versamenti, notificando al contribuente, anche a mezzo posta con raccomandata con avviso di ricevimento, un apposito avviso motivato. Gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati. Entro gli stessi termini devono essere contestate o irrogate le sanzioni amministrative tributarie, a norma degli articoli 16 e 17 del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472, e successive modificazioni.

162. Gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio devono essere motivati in relazione ai presupposti di fatto ed alle ragioni giuridiche che li hanno determinati; se la motivazione fa riferimento ad un altro atto non conosciuto né ricevuto dal contribuente, questo deve essere allegato all'atto che lo richiama, salvo che quest'ultimo non ne riproduca il contenuto essenziale. Gli avvisi devono contenere, altresì, l'indicazione dell'ufficio presso il quale è possibile ottenere informazioni complete in merito all'atto notificato, del responsabile del procedimento, dell'organo o dell'autorità amministrativa presso i quali è possibile promuovere un riesame anche nel merito dell'atto in sede di autotutela, delle modalità, del termine e dell'organo giurisdizionale cui è possibile ricorrere, nonché il termine di sessanta giorni entro cui effettuare il relativo pagamento. Gli avvisi sono sottoscritti dal funzionario designato dall'ente locale per la gestione del tributo.

¹² Legge 27 dicembre 2006, n. 296, articolo 1 comma 168 (Legge Finanziaria 2007):

Gli enti locali, nel rispetto dei principi posti dall'articolo 25 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, stabiliscono per ciascun tributo di propria competenza gli importi fino a concorrenza dei quali i versamenti non sono dovuti o non sono effettuati i rimborsi. In caso di intemperanza, si applica la disciplina prevista dal medesimo articolo 25 della legge n. 289 del 2002.

¹³ D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, articolo 14:

1. Per l'omessa presentazione della dichiarazione o denuncia si applica la sanzione amministrativa dal cento al duecento per cento del tributo dovuto, con un minimo di lire centomila.

2. Se la dichiarazione o la denuncia sono infedeli si applica la sanzione amministrativa dal cinquanta al cento per cento della maggiore imposta dovuta.

3. Se l'omissione o l'errore attengono ad elementi non incidenti sull'ammontare dell'imposta, si applica la sanzione amministrativa da lire centomila a lire cinquecentomila. La stessa sanzione si applica per le violazioni concernenti la mancata esibizione o trasmissione di atti e documenti, ovvero per la mancata restituzione di questionari nei sessanta giorni dalla richiesta o per la loro mancata compilazione o compilazione incompleta o infedele.

4. Le sanzioni indicate nei commi 1 e 2 sono ridotte ad un quarto se, entro il termine per ricorrere alle commissioni tributarie, interviene adesione del contribuente con il pagamento del tributo, se dovuto, e della sanzione.

5. La contestazione della violazione non collegata all'ammontare del tributo deve avvenire, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è commessa la violazione.

6. (Comma abrogato)

14 Art. 7, del D. Lgs. 472/1997:

1. Nella determinazione della sanzione si ha riguardo alla gravità della violazione desunta anche dalla condotta dell'agente, all'opera da lui svolta per l'eliminazione o l'attenuazione delle conseguenze, nonché alla sua personalità e alle condizioni economiche e sociali.

2. La personalità del trasgressore è desunta anche dai suoi precedenti fiscali.

3. La sanzione può essere aumentata fino alla metà nei confronti di chi, nei tre anni precedenti, sia incorso in altra violazione della stessa indole non definita ai sensi degli articoli 13, 16 e 17 o in dipendenza di adesione all'accertamento. Sono considerate della stessa indole le violazioni delle stesse disposizioni e quelle di disposizioni diverse che, per la natura dei fatti che le costituiscono e dei motivi che le determinano o per le modalità dell'azione, presentano profili di sostanziale identità.

4. Qualora concorrano eccezionali circostanze che rendono manifesta la sproporzione tra l'entità del tributo cui la violazione si riferisce e la sanzione, questa può essere ridotta fino alla metà del minimo.

15 Art. 16 del D. Lgs. 472/1997:

1. La sanzione amministrativa e le sanzioni accessorie sono irrogate dall'ufficio o dall'ente competenti all'accertamento del tributo cui le violazioni si riferiscono.

2. L'ufficio o l'ente notifica atto di contestazione con indicazione, a pena di nullità, dei fatti attribuiti al trasgressore, degli elementi probatori, delle norme applicate, dei criteri che ritiene di seguire per la determinazione delle sanzioni e della loro entità nonché dei minimi edittali previsti dalla legge per le singole violazioni. Se la motivazione fa riferimento ad un altro atto non conosciuto né ricevuto dal trasgressore, questo deve essere allegato all'atto che lo richiama salvo che quest'ultimo non ne riproduca il contenuto essenziale.

3. Entro il termine previsto per la proposizione del ricorso, il trasgressore e gli obbligati in solido possono definire la controversia con il pagamento di un importo pari ad un quarto della sanzione indicata e comunque non inferiore ad un quarto dei minimi edittali previsti per le violazioni più gravi relative a ciascun tributo. La definizione agevolata impedisce l'irrogazione delle sanzioni accessorie.

4. Se non addivengono a definizione agevolata, il trasgressore e i soggetti obbligati in solido, possono, entro lo stesso termine, produrre deduzioni difensive. In mancanza, l'atto di contestazione si considera provvedimento di irrogazione, impugnabile ai sensi dell'articolo 18.

5. L'impugnazione immediata non è ammessa e, se proposta, diviene improcedibile qualora vengano presentate deduzioni difensive in ordine alla contestazione.

6. L'atto di contestazione deve contenere l'invito al pagamento delle somme dovute nel termine previsto per la proposizione del ricorso, con l'indicazione dei benefici di cui al comma 3 ed altresì l'invito a produrre nello stesso termine, se non si intende addivenire a definizione agevolata, le deduzioni difensive e, infine, l'indicazione dell'organo al quale proporre l'impugnazione immediata.

7. Quando sono state proposte deduzioni, l'ufficio, nel termine di decadenza di un anno dalla loro presentazione, irroga, se del caso, le sanzioni con atto motivato a pena di nullità anche in ordine alle deduzioni medesime. Tuttavia, se il provvedimento non viene notificato entro centoventi giorni, cessa di diritto l'efficacia delle misure cautelari concesse ai sensi dell'articolo 22.

16 Art. 12 del D. Lgs. 472/1997:

1. È punito con la sanzione che dovrebbe infliggersi per la violazione più grave, aumentata da un quarto al doppio, chi, con una sola azione od omissione, viola diverse disposizioni anche relative a tributi diversi ovvero commette, anche con più azioni od omissioni, diverse violazioni formali della medesima disposizione.

2. Alla stessa sanzione soggiace chi, anche in tempi diversi, commette più violazioni che, nella loro progressione, pregiudicano o tendono a pregiudicare la determinazione dell'imponibile ovvero la liquidazione anche periodica del tributo.

3. Nei casi previsti dai commi 1 e 2, se le violazioni rilevano ai fini di più tributi, si considera quale sanzione base cui riferire l'aumento, quella più grave aumentata di un quinto.

4. Le previsioni dei commi 1, 2 e 3 si applicano separatamente rispetto ai tributi erariali e ai tributi di ciascun altro ente impositore e, tra i tributi erariali, alle imposte doganali e alle imposte sulla produzione e sui consumi.

5. Quando violazioni della stessa indole vengono commesse in periodi di imposta diversi, si applica la sanzione base aumentata dalla metà al triplo. Se l'ufficio non contesta tutte le violazioni o non irroga la sanzione contemporaneamente rispetto a tutte, quando in seguito vi provvede determina la sanzione complessiva tenendo conto delle violazioni oggetto del precedente provvedimento. Se più atti di irrogazione danno luogo a processi non riuniti o comunque introdotti avanti a giudici diversi, il giudice che prende cognizione dell'ultimo di essi ridetermina la sanzione complessiva tenendo conto delle violazioni risultanti dalle sentenze precedentemente emanate.

6. Il concorso e la continuazione sono interrotti dalla constatazione della violazione.

7. Nei casi previsti dal presente articolo la sanzione non può essere comunque superiore a quella risultante dal cumulo delle sanzioni previste per le singole violazioni.

8. Nei casi di accertamento con adesione, in deroga ai commi 3 e 5, le disposizioni sulla determinazione di una sanzione unica in caso di progressione si applicano separatamente per ciascun tributo e per ciascun periodo d'imposta. La sanzione conseguente alla rinuncia, all'impugnazione dell'avviso di accertamento, alla conciliazione giudiziale e alla definizione agevolata ai sensi degli articoli 16 e 17 del presente decreto non può stabilirsi in progressione con violazioni non indicate nell'atto di contestazione o di irrogazione delle sanzioni.

17 Art. 60 del D.P.R. N. 600/1973:

La notificazione degli avvisi e degli altri atti che per legge devono essere notificati al contribuente è eseguita secondo le norme stabilite dagli articoli 137 e seguenti del codice di procedura civile, con le seguenti modifiche:

a) la notificazione è eseguita dai messi comunali ovvero dai messi speciali autorizzati dall'ufficio delle imposte;

b) il messo deve fare sottoscrivere dal consegnatario l'atto o l'avviso ovvero indicare i motivi per i quali il consegnatario non ha sottoscritto;

c) salvo il caso di consegna dell'atto o dell'avviso in mani proprie, la notificazione deve essere fatta nel domicilio fiscale del destinatario;

d) e' in facoltà del contribuente di eleggere domicilio presso una persona o un ufficio nel comune del proprio domicilio fiscale per la notificazione degli atti o degli avvisi che lo riguardano. In tal caso l'elezione di domicilio deve risultare espressamente dalla dichiarazione annuale ovvero da altro atto comunicato successivamente al competente ufficio imposte a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento;

e) quando nel comune nel quale deve eseguirsi la notificazione non vi e' abitazione, ufficio o azienda del contribuente, l'avviso del deposito prescritto dall'art. 140 del codice di procedura civile si affigge nell'albo del comune e la notificazione, ai fini della decorrenza del termine per ricorrere, si ha per eseguita nell'ottavo giorno successivo a quello di affissione;

f) le disposizioni contenute negli articoli 142, 143, 146, 150 e 151 del codice di procedura civile non si applicano.

L'elezione di domicilio non risultante dalla dichiarazione annuale ha effetto dal sessantesimo giorno successivo a quello della data di ricevimento della comunicazione prevista alla lettera d) del comma precedente.

Le variazioni e le modificazioni dell'indirizzo non risultanti dalla dichiarazione annuale hanno effetto, ai fini delle notificazioni, dal sessantesimo giorno successivo a quello dell'avvenuta variazione anagrafica o, per le persone giuridiche e le società ed enti privi di personalità giuridica, dal trentesimo giorno successivo a quello della ricezione da parte dell'ufficio della comunicazione prescritta nel secondo comma dall'art. 36. Se la comunicazione e' stata omessa la notificazione e' eseguita validamente nel comune di domicilio fiscale risultante dall'ultima dichiarazione annuale.

18 Art. 13 del D. Lgs. n. 472/1997:

1. La sanzione e' ridotta, semprechè la violazione non sia stata già constatata e comunque non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento delle quali l'autore o i soggetti solidalmente obbligati, abbiano avuto formale conoscenza:

a) ad un ottavo del minimo nei casi di mancato pagamento del tributo o di un acconto, se esso viene eseguito nel termine di trenta giorni dalla data della sua commissione;

b) ad un quinto del minimo, se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno nel corso del quale e' stata commessa la violazione ovvero, quando non e' prevista dichiarazione periodica, entro un anno dall'omissione o dall'errore;

c) ad un ottavo del minimo di quella prevista per l'omissione della dichiarazione, se questa viene presentata con ritardo non superiore a novanta giorni ovvero a un ottavo del minimo di quella prevista per l'omessa presentazione della dichiarazione periodica prescritta in materia di imposta sul valore aggiunto, se questa viene presentata con ritardo non superiore a trenta giorni.

2. Il pagamento della sanzione ridotta deve essere eseguito contestualmente alla regolarizzazione del pagamento del tributo o della differenza, quando dovuti, nonchè al pagamento degli interessi moratori calcolati al tasso legale con maturazione giorno per giorno.

3. Quando la liquidazione deve essere eseguita dall'ufficio, il ravvedimento si perfeziona con l'esecuzione dei pagamenti nel termine di sessanta giorni dalla notificazione dell'avviso di liquidazione.

4. (Comma abrogato)

5. Le singole leggi e atti aventi forza di legge possono stabilire, a integrazione di quanto previsto nel presente articolo, ulteriori circostanze che importino l'attenuazione della sanzione.

19 Art. 11 del D. Lgs. n. 546/1992:

1. Le parti diverse da quelle indicate nei commi 2 e 3 possono stare in giudizio anche mediante procuratore generale o speciale. La procura speciale, se conferita al coniuge e ai parenti o affini entro il quarto grado ai soli fini della partecipazione all'udienza pubblica, può risultare anche da scrittura privata non autenticata.

2. L'ufficio del Ministero delle finanze nei cui confronti e' proposto il ricorso sta in giudizio direttamente o mediante l'ufficio del contenzioso della direzione regionale o compartimentale ad esso sovraordinata.

3. L'ente locale nei cui confronti e' proposto il ricorso può stare in giudizio anche mediante il dirigente dell'ufficio tributi, ovvero, per gli enti locali privi di figura dirigenziale, mediante il titolare della posizione organizzativa in cui e' collocato detto ufficio.

20 Art. 48 del D. Lgs. n. 546/1992:

1. Ciascuna delle parti con l'istanza prevista dall'articolo 33, può proporre all'altra parte la conciliazione totale o parziale della controversia.

2. La conciliazione può aver luogo solo davanti alla commissione provinciale e non oltre la prima udienza, nella quale il tentativo di conciliazione può essere esperito d'ufficio anche dalla commissione.

3. Se la conciliazione ha luogo, viene redatto apposito processo verbale nel quale sono indicate le somme dovute a titolo d'imposta, di sanzioni e di interessi. Il processo verbale costituisce titolo per la riscossione delle somme dovute mediante versamento diretto in un'unica soluzione ovvero in forma rateale, in un massimo di otto rate trimestrali di pari importo, ovvero in un massimo di dodici rate trimestrali se le somme dovute superano i cento milioni di lire, previa prestazione di idonea garanzia mediante polizza fideiussoria o fideiussione bancaria. La conciliazione si perfeziona con il versamento, entro il termine di venti giorni dalla data di redazione del processo verbale, dell'intero importo dovuto ovvero della prima rata e con la prestazione della predetta garanzia sull'importo delle rate successive, comprensivo degli interessi al saggio legale calcolati con riferimento alla stessa data, e per il periodo di rateazione di detto importo aumentato di un anno. Per le modalità di versamento si applica l'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 28 settembre 1994, n. 592. Le predette modalità possono essere modificate con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro.

3-bis. In caso di mancato pagamento anche di una sola delle rate successive, se il garante non versa l'importo garantito entro trenta giorni dalla notificazione di apposito invito, contenente l'indicazione delle somme dovute e dei presupposti di fatto e di diritto della pretesa, il competente ufficio dell'Agenzia delle entrate provvede all'iscrizione a ruolo delle predette somme a carico del contribuente e dello stesso garante.

4. Qualora una delle parti abbia proposto la conciliazione e la stessa non abbia luogo nel corso della prima udienza, la commissione può assegnare un termine non superiore a sessanta giorni, per la formazione di una proposta ai sensi del comma 5.

5. L'ufficio può, sino alla data di trattazione in camera di consiglio, ovvero fino alla discussione in pubblica udienza, depositare una proposta di conciliazione alla quale l'altra parte abbia previamente aderito. Se l'istanza e' presentata prima della fissazione della

data di trattazione, il presidente della commissione, se ravvisa la sussistenza dei presupposti e delle condizioni di ammissibilità, dichiara con decreto l'estinzione del giudizio. La proposta di conciliazione ed il decreto tengono luogo del processo verbale di cui al comma 3. Il decreto è comunicato alle parti ed il versamento dell'intero importo o della prima rata deve essere effettuato entro venti giorni dalla data della comunicazione. Nell'ipotesi in cui la conciliazione non sia ritenuta ammissibile il presidente della commissione fissa la trattazione della controversia. Il provvedimento del presidente è depositato in segreteria entro dieci giorni dalla data di presentazione della proposta.

6. In caso di avvenuta conciliazione le sanzioni amministrative si applicano nella misura di un terzo delle somme irrogabili in rapporto dell'ammontare del tributo risultante dalla conciliazione medesima. In ogni caso la misura delle sanzioni non può essere inferiore ad un terzo dei minimi edittali previsti per le violazioni più gravi relative a ciascun tributo.